

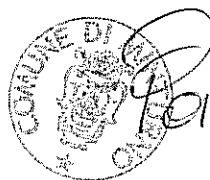
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1115 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 29.11.2016 al 14.12.2016

Data, 29.11.2016



L'Addetto alla pubblicazione

Raffaele Rasile

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 1115

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 294 del 22/11/2016

OGGETTO: AFFRANCAZIONE AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 22, PARTICELLA N. 1195, DELLA SUPERFICIE DI ARE 21.79, DI PROPRIETÀ DEL SIGNOR: RASILE RAFFAELE.

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di novembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE:

- Con decreto del Sindaco prot. n. 20905 del 30.09.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici fino al 31.12.2016;
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 29.04.2016 si approvava il bilancio di previsione 2016/2018;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

CHE ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L. 11/06/1925 n. 998 "i canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura, possono essere affrancate da chi ne è debitore";

CHE l'art. 1 della L. 22/07/1966 n. 607 definisce il capitale di affranco nella misura corrispondente a quindici canoni;

CHE l'art. 2 della L. 18/12/1970 n. 1138 stabilisce che il valore di riferimento per il calcolo del canone è quello della qualifica e classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto;

CHE la Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno e 18 luglio 1972 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L. 1138/70 nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco, nonché il correlativo valore dei canoni enfiteutici;

CHE la sentenza del 19 e 23 maggio 1997 n. 143 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 primo e quarto comma, della L. 22/07/1966 n. 607 nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale di affrancazione, costituita anteriormente al 28/10/1941 (data in entrata in vigore del libro terzo del Codice Civile) sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguato, con ragionevole approssimazione la corrispondenza con l'effettiva realtà economica;

CHE tale sentenza ribadisce l'indirizzo espresso già con la sentenza 07/04/1988 n. 406, con la quale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della L. 14/06/1974 n. 270, nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento prescelto per la determinazione del canone enfiteutico e quindi del capitale di affrancazione sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di idonei coefficienti di maggiorazione;

CONSIDERATO pertanto che occorre applicare un criterio rivalutativo che restituisca al capitale di affranco il potere remunerativo che esso aveva alla data del 28/10/1941, in relazione al mutato potere di acquisto della moneta;

CHE il legislatore, dopo le sentenze sopra citate della Corte Costituzionale, non ha ancora definito un criterio di rivalutazione chiaro ed univoco;

CHE a tal fine è possibile individuare come criterio di rivalutazione del capitale di affrancazione quello riferito alla valutazione automatica degli immobili ai fini della Imposta di Registro, così come definito dall'art. 3 comma 50 della L. 23/12/1996 n. 662;

VISTA la richiesta presentata dalla signor: **Rasile Raffaele**, nato a Minturno (LT) il 26.03.1958, in data 29.06.2015, acclarata al protocollo generale del Comune di Minturno prot. n. 14534, per l'affrancazione dell' area distinta in Catasto Terreni al Foglio di mappa 22, particella n. 1195, della superficie complessiva di are 21.79, per un Reddito Domenicale calcolato e rivalutato di Euro 16,20;

VISTA la delibera di G. C. n. 190 del 14.07.2015, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data 21/07/2015;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 25/09/2006, con la quale viene stabilito il criterio per il calcolo degli oneri di affrancazione, quantificato per un importo di Euro 1.563,70 (millecinquecentosessantatre/70);

VISTO il versamento degli oneri di affrancazione per l'importo di Euro 1.563,70 (millecinquecentosessantatre/70), che è stato versato interamente con bollettino postale n. c/c 12620043, in data 14.11.2016 al n. VCYL 0027;

Vista la L. 11/06/25 n. 998;
Vista il R.D. 07/02/1926 n. 426;
Vista la L. 29/06/39 n. 976;
Visto il D. Lgs. 12/05/47 n. 356;
Vista la L. 22/07/66 n. 607;
Vista la L. 18/12/70 n. 1138;
Vista la L. 14/06/74 n. 270;
Vista la L. 23/12/1996 n. 662;
Visto l'art. 2948 del Codice Civile;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267: Testo unico in materia di ordinamento degli Enti Locali;

TUTTO CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

1) DI AFFRANCARE ai sensi dell'art. 1 della Legge 11/06/1925 n. 998 dell'art. 1 della Legge 22/07/1966 n. 607, l'area distinta in Catasto Terreni al Foglio di mappa 22, particella n. 1195, della superficie complessiva di are 21.79, per un Reddito Domenicale calcolato e rivalutato di Euro 16,20, sulla quale grava il diritto e oneri reali a favore del Comune di Minturno, appartenente ai signori:

- **Rasile Raffaele**, nato a Minturno (LT) il 26.03.1958 ed ivi residente in via La Scesa n. 4, avente cod. fiscale: RSL RFL 58C26 F224F;

- **Rasile Michele**, nato a Minturno (LT) il 08.04.1961 ed ivi residente in via Corso del Popolo n. 125, avente cod. fiscale: RSL MHL 61D08 F224D;

2) DI STABILIRE che la successiva trascrizione e voltura catastale del presente atto che ha valenza contrattuale, avvenga a cura e spese della parte richiedente;

3) DI IMPEGNARE L'amministrazione Comunale di Minturno a reimpiegare quanto riscosso in acquisto di titoli di rendita pubblica intestati al Comune stesso, e comunque per le finalità stabilite dalla legge;

4) DI COMUNICARE copia del presente atto, all'addetto per la pubblicazione e al Servizio Finanziario per il riscontro dell'avvenuto pagamento.

Minturno li, 22.11.2016.



Il Responsabile del Servizio
(Geom. Carmine Violo)